

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 998-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 5 febbraio 1970

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 11 febbraio 1971 (V. Stampato n. 2352)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CARON)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

col Ministro della Difesa

(GUI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(FERRARI - AGGRADI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 febbraio 1971*

**Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi
spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 29 miliardi 400.000.000 per la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di porre in atto i seguenti programmi di ricerca fondamentale ed applicata nel campo spaziale: completamento del programma San Marco « C »; manutenzione e migliorie del poligono mobile San Marco; programmi da svolgersi presso laboratori nazionali e programma spaziale « Sirio ».

La spesa suindicata è ripartita in quattro anni finanziari in ragione di lire 5.250.000.000 per l'anno 1969, di lire 8.453.600.000 per l'anno 1970, di lire 10.100.000.000 per l'anno 1971 e di lire 5.596.400.000 per l'anno 1972.

Art. 2.

I lavori di completamento del programma San Marco « C », per l'importo di lire 1.200 milioni, ripartiti in due quote uguali nei due anni finanziari 1969 e 1970, e i compiti relativi alla manutenzione e alle migliorie del poligono San Marco, per l'importo di 1.500 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari 1969, 1970 e 1971, sono affidati al Centro ricerche aerospaziali dell'Università di Roma.

Per gli adempimenti di cui al precedente comma, il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a corrispondere all'Università di Roma contributi dell'importo di lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1971.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 29 miliardi 400.000.000 per la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di porre in atto i seguenti programmi di ricerca fondamentale ed applicata nel campo spaziale: completamento del programma S. Marco « C » e studio del progetto San Marco « D » fino alla realizzazione del prototipo; manutenzione e migliorie del poligono mobile San Marco; programmi da svolgersi presso laboratori nazionali e programma spaziale « Sirio ».

Identico.

Art. 2.

I lavori di completamento del programma San Marco « C » e lo studio del progetto San Marco « D » fino alla realizzazione del prototipo, per l'importo di lire 1.200 milioni, ripartiti in due quote uguali nei due anni finanziari 1969 e 1970, e i compiti relativi alla manutenzione e alle migliorie del poligono San Marco, per l'importo di 1.500 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari 1969, 1970 e 1971, sono affidati al Centro ricerche aerospaziali dell'Università di Roma.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

La misura del contributo derivante dalla partecipazione italiana all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) fino a tutto il 1971, previsto dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 92, viene ridotta di lire 6.250 milioni.

Il contributo per gli anni 1970 e 1971 resta quindi rispettivamente determinato nella somma di lire 2.196.437.500.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede:

quanto a lire 5.250.000.000, relative al 1969, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;

quanto a lire 8.453.600.000, riguardanti il 1970, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1969, 1970 e 1971, si provvede:

quanto a lire 5.250.000.000, relative al 1969, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, intendendosi a tal uopo prorogato il termine di utilizzo della predetta disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

quanto a lire 8.453.600.000 per l'anno 1970, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;

quanto a lire 10.100.000.000 per l'anno 1971, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Identico.